

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO 2026.

Il giorno 2 settembre 2026 alle ore 12:00, presso la sala riunioni del Dipartimento personale sita al terzo piano di Palazzo regionale, sono presenti

Delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

Gabriella MORELLI	PRESENTE
Clarissa GREGORI	PRESENTE
Stefania FANIZZI	ASSENTE
Christine PERRIN	PRESENTE

Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL	Silvia GRADI
---------	--------------

CISL/FP	Giuseppe GRASSI
---------	-----------------

SAVT/FP	Rosita GUIDO
---------	--------------

UIL/FP	Nicola PAU
--------	------------

CONAPO	Micael BRUNET
--------	---------------

Delegazione R.S.I.

Lorenzo BARONE	ASSENTE
Enzo BENVENUTO	ASSENTE
Luisa CHELI	ASSENTE
Michelina COTTONE	PRESENTE
Mauro CRETIER	ASSENTE
Gionni PELLISSIER	PRESENTE
Claudio Carlo Alberto OMEZZOLI	ASSENTE
Sacha CANTELE	PRESENTE_
Roberto UVA	PRESENTE

SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo decentrato per la definizione dei criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale [Organici Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta] per l'anno 2026.

TITOLO I APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 2 Norma di salvaguardia

1. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

TITOLO II RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 3

Ripartizione del FUA

1. Per l'anno 2026, il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, ammontante a complessivi € **772.245,00** così come risulta dal Provvedimento dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione n. 1831 in data 9 aprile 2026, è così ripartito:

	Spesa	Incidenza percentuale
a) SALARIO DI RISULTATO	€ 710.835,00 (*)	92,04%
b) PROGETTI DI GRUPPO	€ 0,00	
c) ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 40.410,00	5,23%
d) INDENNITA' PER LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL C.C.R.L. DEL 31 MAGGIO 2023	€ 0,00	
e) INDENNITA' PER ATTIVITA' CHE RICHIEDONO ELEVATA PROFESSIONALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL C.C.R.L. DEL 12 DICEMBRE 2023	€ 21.000,00	2,72%
TOTALE	€ 772.245,00	

(*) salario di risultato medio calcolato su 343,22 unità di personale in forza alla data del 31.12.2025= € **2.071,08**

ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO

Art. 4

Attività per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041 del Testo Unico del 13.12.2010

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio, con il limite massimo di € 2.500,00 annui, deve essere corrisposta in relazione:
 - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento ponendo a rapporto le funzioni assegnate con l'efficacia dell'azione del dipendente;
 - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare al Dipartimento personale e organizzazione, entro il 31 gennaio 2027, i nominativi dei dipendenti ai quali, in ragione di un'eventuale valutazione non completamente positiva, occorra ridurre l'indennità spettante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 041 del T.U.D.C. come sostituito dall'Accordo del 07/11/2018.
3. Per l'anno 2026 si finanzieranno, attraverso il FUA dell'Amministrazione regionale organici Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

1) FUNZIONE DI CAPOTURNO VIGILI DEL FUOCO

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di capoturno, assegnata nominalmente dal Comandante. Tale compenso è riconosciuto in ragione delle responsabilità operative e di controllo affidate con ordine di servizio dal Comandante.

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è corrisposto nella misura fissa di euro 10,00 lordi per ogni turno di 12 ore di effettivo servizio o in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Il compenso non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 5 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

L'individuazione dei capoturno compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco viene erogato ai vice capoturno solo in caso di assenza dei capoturno secondo quanto disposto dal presente articolo.

La comunicazione del personale avente diritto al compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2) ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA REGIONALE ANTINCENDIO

Il compenso per l'attività di formazione dei VVF è riconosciuto:

- al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di istruttore/formatore alle dipendenze della scuola regionale antincendio (SRA);
- al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia incaricato, formalmente dalla Unità organizzativa Scuola regionale antincendio (SRA), di provvedere alle attività formative di aggiornamento rivolte ai propri colleghi.

Il compenso è corrisposto nella misura fissa di euro 15,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 5 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

3) UTILIZZO DI UNITÀ CINOFILE (CANE DI PROPRIETÀ) – CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

È riconosciuto un compenso forfettario annuo lordo pari a euro 100,00 al personale appartenente ai Vigili del Fuoco in servizio presso l'unità cinofila, che mette a disposizione un cane di propria proprietà per lo svolgimento di attività operative di soccorso, ricerca persone o altre attività di servizio nell'ambito della suddetta unità.

Hanno diritto al compenso solo i membri formalmente inseriti nell'unità cinofila e regolarmente impiegati nelle attività operative.

Il compenso complessivo è liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 5 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al Comandante del corpo valdostano dei vigili del fuoco.

4) ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ESERCITAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

Al fine di valorizzare e riconoscere l'attività di formazione interna (a titolo esemplificativo quella svolta nell'ambito dei corsi per l'assunzione degli agenti forestali e per gli avanzamenti di carriera o le esercitazioni al poligono di tiro), è previsto un compenso a favore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta che svolga funzioni di istruttore o formatore.

Il compenso è riconosciuto:

- al personale appartenente all'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta ogni qualvolta sia formalmente incaricato dal Comandante del Corpo forestale di provvedere alle attività formative di aggiornamento o esercitazione rivolte al personale del medesimo Corpo.

Il compenso è corrisposto nella misura fissa di euro 15,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 5 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

La trasmissione agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

5) ATTIVITA' OPERATIVE ESPOSTE A RISCHI NON PRE-VALUTABILI E IN ASSENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative con esposizione a rischi non pre-valutabili e in assenza di dispositivi di protezione collettiva, e più precisamente nelle seguenti circostanze:

- a) impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto, eventi calamitosi in generale, attività di soccorso pubblico e antincendio boschivo;
- b) imbarco e/o sbarco da elicottero in ambiente ostile

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 50,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 80,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 100,00 mensili.

Per il solo personale operativo non in divisa del Corpo forestale della Valle d'Aosta, oltre agli interventi nelle condizioni di rischio di cui alle lettere a) e b) del presente punto, rilevano altresì gli interventi svolti nelle seguenti ulteriori condizioni e circostanze:

- a) movimentazione o svolgimento di operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di sentieri o piste, ivi comprese le attività su detriti, frane, pareti in condizioni di esposizione al vuoto con rischio di caduta e/o pericoli oggettivi, nonché in alveo;
- b) supervisione o collaborazione ad attività operative nelle quali è previsto l'impiego di materiale esplosivo, comprese le relative procedure di sicurezza.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 5 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

6) ATTIVITA' DI CUSTODIA

Ogniqualevolta il personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, viene individuato quale custode giudiziario di beni sequestrati di qualsiasi natura da parte dell'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, mediante apposito verbale, in virtù delle responsabilità penali aggiuntive derivanti dalla custodia di tali beni, è riconosciuto un compenso lordo pari a € 250,00 per ogni procedimento nel quale il personale venga incaricato della custodia di tali beni. Tale compenso è forfettario.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale al quale viene corrisposta l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 5 del presente Accordo e all'articolo 7 del CCRL del 12/12/2023.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

ATTIVITA' CHE RICHIEDONO ELEVATA PROFESSIONALITA'

Art. 5

(Indennità per attività che richiedono elevata professionalità)

1. In base all'organizzazione dei due Corpi sono state individuate funzioni e attività, di carattere strutturale e/o congiunturale per l'annualità 2026, assegnate a dipendenti di categoria D e C/C2 per le quali riconoscere l'indennità prevista dall'articolo 7

dell'Accordo concernente la disciplina giuridica ed economica delle P.P.R., sottoscritto in data 12/12/2023, nelle misure di seguito indicate:

	Numero cat D	Importo annuo lordo	Numero cat/pos C2	Importo annuo lordo	Totale spesa
Tutoraggio e coordinamento altro personale	0	0	0		0
Responsabilità specifiche legate all'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti di particolare complessità	2	4.000	2	3.000	14.000,00
Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione	1	4.000	1	3.000	7.000,00
Attività di staff e/o studio, ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza	0	0	0	0	0
	3		3		21.000,00

2. Tale indennità non è cumulabile, per i periodi per i quali viene riconosciuta, con nessuna delle indennità per particolari esigenze di servizio né con l'indennità per lavori eseguiti in amministrazione diretta né con i progetti di gruppo né con l'indennità per funzioni prefettizie.
3. Tale indennità inoltre non è cumulabile con la retribuzione di posizione spettante ai funzionari titolari di PPR né con l'attribuzione temporanea di mansioni superiori. In caso di conferimento dell'incarico di PPR o di attribuzione temporanea di mansioni superiori in corso d'anno l'indennità per attività che richiedono elevata professionalità non è più spettante a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico.
4. L'indennità è riconosciuta dal dirigente competente per 12 mensilità ed è riproporzionata in relazione al periodo di servizio (presa di servizio o cessazione in corso d'anno), in relazione alla percentuale del rapporto di lavoro e nel caso di assenza a qualunque titolo ad eccezione delle giornate di ferie, festività soppresse, recupero compensativo, giornata di riposo settimanale e/o giornata non lavorativa.

TITOLO IV

DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Art. 6

Indennità di ordine pubblico

1. Al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta impiegato, sulla base di un'apposita ordinanza della Questura locale, in servizi operativi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell'ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, spetta l'indennità di ordine pubblico nelle misure sotto riportate e in base a quanto disposto dal D.P.R. 147/1990 e dal D.P.R. 164/2002.
2. In applicazione dell'articolo 155, comma 4 del Testo Unico delle categorie del 13/12/2010, come modificato dall'articolo 20 dell'Accordo del 07.12.2017, le risorse per

la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato all'Amministrazione regionale per la prestazione della specifica funzione sulla base delle ordinanze emesse dalla Questura, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. L'erogazione dell'indennità è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello Stato.

3. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 26,00.
4. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica di euro 13,00.
5. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
6. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).
7. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
8. L'indennità di ordine pubblico fuori sede compete per il servizio di ordine pubblico prestato in località diversa dalla ordinaria sede di servizio.
9. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.
10. Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.

FIRME PER LA SOTTOSCRIZIONE

La Delegazione di parte pubblica

Gabriella MORELLI	FIRMATO
Clarissa GREGORI	FIRMATO
Stefania FANIZZI	ASSENTE
Christine PERRIN	FIRMATO

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL	NON SOTTOSCRIVE
CISL/FP	FIRMATO
SAVT/FP	FIRMATO
UIL/FP	FIRMATO
CONAPO	FIRMATO

La Delegazione R.S.I.

Lorenzo BARONE	ASSENTE
Enzo BENVENUTO	ASSENTE
Luisa CHELI	ASSENTE
Michelina COTTONE	FIRMATO
Mauro CRETIER	ASSENTE
Gionni PELLISSIER	FIRMATO
Claudio Carlo Alberto OMEZZOLI	ASSENTE
Sacha CANTELE	FIRMATO
Roberto UVA	FIRMATO